

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 MAGGIO 1875

dichiarazione, secondo l'intendimento della Commissione, va giudicata in conformità delle esigenze della legge di registro e bollo. Credo con ciò di avere dissipato qualunque dubbio, e la Commissione dichiara per mio mezzo al signor presidente di insistere nell'articolo 1 come è oggi redatto.

BRUNETTI GARTANO. Io ho domandato di parlare.

Voci. Ai voti!

BRUNETTI GARTANO. Mi pare che l'onorevole relatore non avrebbe avuto bisogno di parlare della giustizia con cui è nuovamente redatto questo schema di legge, avuto riguardo alla discussione che si tenne l'altro giorno, perchè credo che nel mio precedente discorso mi sono affrettato a dichiarare che io rendeva alla Commissione quella giustizia che essa merita.

Lasciando dunque da parte questo che è fuori di contestazione, dico schiettamente che a me pare che l'onorevole relatore versi in un equivoco; egli dice: ma qual meraviglia che vi sieno delle contestazioni intorno a questi diritti? Vi sono diritti molto più eminenti, che cadono in contestazione avanti i tribunali, e nei quali è interessato lo Stato. Se non isbaglio è stato questo il primo argomento addotto dall'onorevole relatore.

Qui non si tratta di diritti che danno luogo a contestazioni innanzi ai tribunali. Innanzi ai tribunali sarà lo Stato che potrà contrastare i diritti d'uso che si pretenderanno, saranno gli utenti che potranno reagire per l'estensione del loro diritto, per l'equivalente che crederanno a sè dovuto, ma non si proporranno ai tribunali le questioni dell'affrancamento dei boschi. Quando è così perchè non far cessare questi usi in un dato termine, in guisa da evitare ogni danno ulteriore? Quando si tratta d'affrancamento è la legge che deve pronunziare, il tribunale nulla ha da vedervi. Il tribunale può solo vedere se vi è il diritto d'affrancare, e se le forme con cui si procede all'affrancamento sono conformi alla legge, ma l'affrancamento sta per legge, e se sta per legge, è meglio dirlo chiaramente ed ampiamente, onde alla pubblicazione di questa legge cessino affatto i diritti d'uso.

Lo ripeto, non ho inteso mai di togliere agli utenti l'equivalente dei loro diritti d'uso, che per questa legge verranno a cessare. L'onorevole presidente del Consiglio, che mi spiace non vedere al suo posto, dice essere troppo grave la perdita dei diritti d'uso dopo il lasso di un anno, e sembra desiderare una dilazione maggiore. Se non che vi sono dei mezzi gravissimi i quali non ci fanno conseguire lo scopo che ci fanno conseguire mezzi meno gravi. Accade precisamente nella legislazione quello che accade nella patologia umana. Vi sono dei rimedi molto

più veementi i quali non agiscono come i rimedi più blandi.

Ora io non nego che la perdita del diritto non sia un fatto grave. Io l'ho combattuto questo concetto, e lo continuo a combattere. Io dico che potrebbe statuirsi in questa legge che, passato l'anno, cessi l'uso, rimanendo il diritto dell'equivalente. Questo diritto dell'equivalente può prescriversi con un altro termine, sia anche di un secondo anno. E veda l'onorevole Commissione e l'onorevole ministro che ciò sarebbe un vantaggio in questo procedimento, poichè allora gli utenti, passato l'anno, non potendo più entrare nei loro boschi o a legnare, o a far pascolare i loro armenti, ricevono con questo fatto del respingimento un avviso molto più salutare ed energico che non possa fare qualunque sindaco con avvisi di tre in tre mesi.

Il contadino che si crede espulso comprende che vi deve essere una legge alla quale deve ottemperare, comprende che vi è qualche cosa da fare, ed interpella gli uomini della professione per sapere che cosa debba fare.

Quando si sarà posto uno di questi termini, allora ragionevolmente incorrerà nella perdita del diritto, perchè non può scusarsi e dire che non ha veduto alcun avviso. Egli è stato espulso dal Governo, e questo basterebbe.

Quindi il presidente del Consiglio non dica che questo mezzo è troppo grave, poichè io stesso dico che è gravissimo, anzi è contrario al diritto e non raggiunge lo scopo.

Vi sarebbe un altro mezzo meno grave, quale è quello della cessazione del fatto, lasciando all'utente il diritto dell'equivalente, il quale, sebbene meno grave, pure garantirebbe assai meglio le condizioni dello Stato e del demanio.

Voci. Ai voti! ai voti!

CENCELLI. Io prego l'onorevole Brunetti di non insistere di troppo su questa proposta. (*Interruzioni*)

BRUNETTI G. Permetta che io l'interrompa. Per dovere del mio mandato, ho l'obbligo di esprimere le mie idee quali le sento, perchè debbo adempiere al mandato che mi è stato conferito dai miei elettori.

PRESIDENTE. Ella esercita il suo diritto.

CENCELLI. Io mi permetto di osservare che, siccome il concetto di attribuire un compenso, specialmente come accennava l'onorevole ministro delle finanze, in natura a questo diritto d'uso e di servitù è un corrispettivo, e rappresenta il bisogno che ha quella data popolazione di servirsi di quest'uso per i suoi bisogni materiali, sia riguardo al pascolo, sia riguardo al diritto di legnare, ove si facesse in conformità del concetto espresso dall'onorevole Bru-